



COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

Originale

Data della pubblicazione: 04/05/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2016 N. 4

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO TARI E TARIFFE TARI ANNO 2016**

L'anno **2016** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze posta nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'O.D.G..

Presiede l'adunanza il Sig.: Cugusi Giovanni.

| Cognome e Nome | Presente |
|---------------------------|-----------------|
| Cugusi Giovanni | SI |
| Corona Simona | SI |
| Costeri Renzo | SI |
| Delussu Gianfranco | SI |
| Dore Franco | SI |
| Garau Cristian | SI |
| Lai Graziano | NO |
| Maoddi Michele | NO |
| Marchi Loredana | SI |
| Mura Enrico | SI |
| Podda Francesca | SI |
| Urru Ivan | SI |
| Pira Gian Mario | SI |

Assiste il Segretario Comunale Gattu Teresa incaricato della redazione del Verbale il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO:

- che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa;
- che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni “Barbagia” mediante affidamento alla ditta Econord;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 trasmesso dall'Unione dei Comuni “Barbagia”, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO:

- che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

- che la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

- che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le c.d. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

- che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

- che le tariffe approvate con la rigida applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmiere gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2016 come da prospetto allegato;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, la predisposizione di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento relativamente al 2016:

| | | |
|------|-------------------|--------------------------|
| TARI | 1° Rata | 31 LUGLIO 2016 |
| | 2° Rata | 30 SETTEMBRE 2016 |
| | 3° Rata | 30 NOVEMBRE 2016 |
| | 4° Rata | 28 FEBBRAIO 2017 |
| | Rata unica | 30 NOVEMBRE 2016 |

VISTO Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato da deliberazione di Consiglio

Comunale del 08.09.2014 n. 20;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

UNANIME

DELIBERA

Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2016 trasmesso dall'Unione dei Comuni "Barbagia", di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 come da allegato Prospetto che della presente fa parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

| | | |
|------|-------------------|-------------------------|
| TARI | 1° Rata | 31 LUGLIO 2016 |
| | 2° Rata | 30 SETTEMBRE 2016 |
| | 3° Rata | 30 NOVEMBRE 2016 |
| | 4° Rata | 28 FEBBRAIO 2017 |
| | Rata unica | 30 NOVEMBRE 2016 |

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

Di dare atto che le aliquote e tariffe approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione con la pubblicazione sul proprio sito web.

Di dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 2**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE TARI ANNO 2016**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/04/2016

Il Responsabile di Settore
Rag. Angelo Buttu

Visto contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Buttu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cugusi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gattu Teresa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016 per:

A seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 04/05/2016 al 19/05/2016 (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del comune il giorno 04/05/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 19/05/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gattu Teresa

TARIFFE TARI ANNO 2016

| | Utenze Domestiche | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
|-----|-----------------------------|-------------|-----------------|
| D/1 | Famiglie 1 componente | 0,60 | 86,59 |
| D/2 | Famiglie 2 componenti | 0,71 | 106,57 |
| D/3 | Famiglie 3 componenti | 0,80 | 119,89 |
| D/4 | Famiglie 4 componenti | 0,87 | 146,53 |
| D/5 | Famiglie 5 componenti | 0,89 | 186,50 |
| D/6 | Famiglie 6 o più componenti | 0,88 | 199,15 |

| | Utenze NON Domestiche | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
|-------|--|-------------|-----------------|
| N/A01 | Musei, Biblioteche, scuole, associazioni | 0,44 | 1,02 |
| N/A02 | Campeggi, distributori carburanti | 0,62 | 1,46 |
| N/A03 | Stabilimenti balneari | | |
| N/A04 | Esposizioni, autosaloni, magazzini, box | 0,44 | 1,02 |
| N/A05 | Alberghi con ristorante | 1,08 | 2,55 |
| N/A06 | Alberghi senza ristorante | 0,69 | 1,63 |
| N/A07 | Case di cura e riposo, caserme, conventi | 0,67 | 1,58 |
| N/A08 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,73 | 1,73 |
| N/A09 | Banche ed istituti di credito | 0,52 | 1,24 |
| N/A10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 0,81 | 1,91 |
| N/A11 | Edicole, farmacie, tabacchi | 0,85 | 2,00 |
| N/A12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,74 | 1,75 |
| N/A13 | Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 0,81 | 1,91 |
| N/A14 | Attività industriali con capannoni di produzione | | |
| N/A15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,80 | 1,87 |
| N/A16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 1,55 | 3,65 |
| N/A17 | Bar, caffè e pasticcerie | 1,22 | 2,88 |
| N/A18 | Supermercati, generi alimentari in genere | 1,01 | 2,25 |
| N/A19 | Plurilicenze alimentari | | |
| N/A20 | Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio | 1,20 | 2,85 |
| N/A21 | Discoteche, night club, circoli privati | 0,98 | 2,31 |